

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1957

(136^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste » (1733) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2507, 2510
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2510
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2509, 2510
RODA	2509, 2510
TOMÈ, <i>relatore</i>	2508, 2509, 2510

« Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo » (1995) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2505, 2506, 2507
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2506, 2507
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2506, 2507
RODA	2507

« Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova » (2039) (D'iniziativa dei senatori Roda ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2504, 2505
GIACOMETTI	2505
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2504
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2504, 2505
RODA	2504, 2505
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	2504, 2505

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni, n. 20, 20-A, 22 e 24 » (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2510, 2511, 2512
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2510
DE LUCA Luca	2511
JANNACCONI	2511
MINIO	2511, 2512
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2511, 2512
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2511, 2512
RODA	2511

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fortunati è sostituito dal senatore Boccassi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova » (2039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui necessari per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova, nonché gli atti ed i contratti di consolidamento, estensione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sono uno dei presentatori, insieme con il senatore Roda e altri colleghi, del disegno di legge, e pertanto non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta che illustra i motivi e le ragioni di politica equitativa fiscale e di natura economica per i quali i presentatori hanno ritenuto opportuno di proporre il disegno di legge ora in discussione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo il parere del Ministero delle finanze il provvedimento ha una formulazione più ampia rispetto a quanto si è fatto nei confronti della metropolitana di Roma; ciò non sembra logico anche perchè, se il provvedimento venisse approvato nella presente forma,

indubbiamente costituirebbe un pericoloso precedente. Inoltre è da rilevare che il disegno di legge, nel suo complesso, è contrario alla politica seguita dal Governo in materia di agevolazioni fiscali.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La tendenza è infatti quella di rivedere e — dove è possibile — eliminare le agevolazioni fiscali in atto, magari sostituendole con speciali forme di contributo: ed è evidente che in tale quadro non può entrare il provvedimento in discussione. Inoltre bisogna notare che, a calcoli fatti, le richieste esenzioni inciderebbero ben poco sui costi di costruzione e di gestione delle metropolitane di Genova e di Milano e quindi in pratica il provvedimento non raggiungerebbe lo scopo per il quale viene proposto.

RODA. Questo « ben poco », rappresentato dall'incidenza proporzionale delle eventuali esenzioni, si potrebbe conoscere?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso fare in modo di procurare i dati che potrebbero essere oggetto di studio.

PRESIDENTE. I Sottosegretari per le finanze e per il tesoro hanno fatto due osservazioni. Con la prima osservazione, secondo il parere del Ministero delle finanze, si fa presente l'opportunità di porre termine al sistema delle esenzioni fiscali, il che tuttavia non esclude che si possano dare aiuti sotto altre forme; principio, questo, che io condivido e non da oggi perchè già nel 1949, ebbi a dire che il sistema delle esenzioni è una delle piaghe del nostro bilancio e che, perdurando in tale sistema, non vi sarebbe stata più alcuna iniziativa che non avesse chiesto e ottenuto agevolazioni.

L'altra osservazione è del Sottosegretario per il tesoro, il quale ha rilevato che se lo scopo del provvedimento è quello di dare un aiuto concreto alla stupenda iniziativa — sulla cui opportunità e utilità nessuno controverte — tale scopo non verrebbe affatto raggiunto attraverso le esenzioni richieste, perchè l'aiuto sarebbe molto modesto (come il Sottosegretario ha detto di poter provare con i dati neces-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

136ª SEDUTA (25 settembre 1957)

sari) e comunque non proporzionato alle intenzioni di dare un effettivo contributo che invece potrebbe verificarsi sotto diversa forma e senza vulnerare ulteriormente il principio di evitare le esenzioni fiscali. Su queste tesi mi pare che abbiano basato la discussione i rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

GIACOMETTI. A proposito dell'accennata politica fiscale bisogna però — a mio avviso — tener presente anche la necessità di evitare il sistema dei « due pesi e due misure ». Ricordo, ad esempio, che un disegno di legge da me proposto per la rinnovazione di una piccola esenzione a cooperative di pescatori è stato praticamente insabbiato. Anch'io, teoricamente, sono d'accordo col Presidente sull'opportunità di non continuare a concedere esenzioni o, quantomeno, sull'esigenza che siano più seriamente disciplinate: ma vorrei pregare il Governo affinché da questo momento si adotti, almeno in Commissione, un principio uniforme, in maniera che non ci si trovi, magari tra qualche giorno, di fronte a un disegno di legge con il quale si chiede, a nome del Governo, una esenzione o una agevolazione fiscale.

Al punto in cui siamo, credo che il proposito di rinviare la discussione sia nell'animo di tutti; se invece la discussione si dovesse continuare io dico subito che, essendo uno dei presentatori, naturalmente sono anche favorevole alla approvazione del provvedimento. Ma invito comunque il Governo a comunicare quale è esattamente il suo pensiero, tanto più che il ministro Andreotti ha già presentato, mi pare, un disegno di legge sulla materia.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero rilevare che il senatore Giacometti ha espresso due ipotesi: una, di esclusione assoluta di ogni privilegio fiscale; l'altra, di un coordinamento delle norme esistenti, per una migliore applicazione. La seconda ipotesi, evidentemente è in contrasto con la prima. Ripeto comunque che, invece di assumere una deliberazione, sarebbe meglio insistere sulla opportunità di arrivare al più presto alla approvazione del disegno di legge che regola tutta la materia delle esenzioni fiscali.

SPAGNOLLI, *relatore*. Siamo tutti d'accordo sull'indirizzo, dato in questa tornata di lavori, e anche nella precedente, alla politica

fiscale, e sulla necessità di porre una buona volta termine alle esenzioni ed alle agevolazioni fiscali.

Ma noi siamo partiti, nel proporre il disegno di legge in argomento, da un particolare punto di vista, perchè riteniamo che ci siano dei casi nei quali le esenzioni si possono esprimere in termini produttivistici nel campo economico. Da quanto invece ci ha detto il Sottosegretario Riccio parrebbe che noi non abbiamo colto nel segno: mi premerebbe però di averne la motivazione perchè, ripeto — pur condividendo il pensiero espresso dal Presidente e dal Vice Presidente Giacometti in merito alla cessazione delle esenzioni fiscali — ritengo che le agevolazioni fiscali, dal punto di vista economico, siano, in più di un caso, redditizie anche per il Fisco.

RODA. Ringrazio il Governo per l'attenzione rivolta al disegno di legge presentato da me e da altri senatori, e per l'assicurazione di fornire i dati richiesti; ma vorrei anche pregare il Presidente di accelerare i tempi. Come tutti sanno, è in corso l'emissione di un prestito obbligazionario, per ora collocato « a fermo » presso un Consorzio di banche, ma che avrà praticamente luogo entro la prima decade del mese di ottobre. Ora questa legge, contemplando agevolazioni fiscali, arriverebbe come i classici gendarmi di Offenbach, qualora noi impiegassimo ancora molto tempo a discuterla.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a una prossima seduta. Prego il Sottosegretario Riccio di portare tutti quei dati e quegli elementi che ritenga utili alla discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo » (1995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario

ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, numero 400 si stabilì che la somministrazione del vestiario ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa della Guardia di finanza era posta a carico dello Stato, così come avveniva per le altre Forze armate, ma che i fondi necessari dovevano essere prelevati dal Fondo massa del Corpo e poi rimborsati al Fondo stesso dallo Stato.

Com'è evidente, tale procedura si risolve in una semplice partita di giro che il disegno di legge si propone appunto di eliminare mediante una procedura abbreviata che, per analogia, verrebbe estesa anche all'acquisto dei mobili e dei materiali di casermaggio: gli acquisti dovrebbero avvenire in base a capitoli d'oneri, cioè a norme di carattere generale, approvati — previo parere del Consiglio di Stato — dal Ministero delle finanze e registrati dalla Corte dei conti, in modo da prescindere dalla necessità di chiedere, per ogni fornitura, il preventivo parere del Consiglio di Stato. La sostanza del provvedimento consiste dunque in una semplificazione della procedura ora in atto.

PRESIDENTE. Nella motivazione del disegno di legge si dice che secondo le norme vigenti i fondi occorrenti per l'acquisto di oggetti di vestiario vengono prelevati dal Fondo massa e che il Ministero delle finanze provvede poi al rimborso, mentre ora dovrebbe provvedere direttamente il Ministero delle finanze: ma ciò non risulta dal testo del disegno di legge, il quale dice soltanto, nel secondo comma dell'articolo 1, che « all'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitoli d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti », senza cioè specificare che l'approvvigionamento viene fatto dal Ministero delle finanze e non dal Fondo massa.

A mio avviso invece, nel secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole « si provvede » bisognerebbe aggiungere « dal Ministero delle finanze »...

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Ma soltanto per il vestiario bisognava passare attraverso il Fondo massa, mentre per l'acquisto dei mobili e dei materiali di casermaggio provvedeva il Ministero delle finanze e di volta in volta occorreva il parere del Consiglio di Stato per stipulare i singoli contratti. Ora invece vi sarebbe la norma generale e tanto per il vestiario che per l'altro materiale basterebbero i capitoli d'oneri.

PRESIDENTE. I capitoli d'oneri vincolano tutti coloro che acquistano e quindi sia il Fondo massa, sia il Ministero delle finanze; ma, ripeto, la mia osservazione riguardava il fatto che nel testo del disegno di legge si dice soltanto che gli acquisti verranno fatti in base ai capitoli d'oneri senza precisare che d'ora in poi vi provvederà il Ministero delle finanze, come invece risulta dalla motivazione che precede il disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione del provvedimento è soltanto formale. Gli acquisti del vestiario, dei mobili e del materiale di casermaggio vengono sempre fatti dalla Guardia di finanza, così come vengono fatti dalle altre Forze armate, in base ai capitoli d'oneri che stabiliscono le norme generali per gli acquisti, e quindi, da questo lato, la procedura non cambia; ciò che cambia invece è la procedura del « finanziamento » che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sino ad oggi è stato fatto attraverso prelievi dal Fondo massa della Guardia di finanza, che venivano poi rimborsati dallo Stato. E poiché si è rilevato che l'appesantimento rappresentato da queste partite di giro, se era giustificato quando, per le particolari contingenze del tempo di guerra, il Fondo massa era in grado di reperire più facilmente — essendo a diretto contatto con i produttori — le merci occorrenti, ora, ritornata la normalità, non vi è più alcuna ragione che giustifichi per la Guardia di finanza un trattamento diverso da quello fat-

to alle altre Forze armate. Di conseguenza, anche per la Guardia di finanza, gli acquisti devono avvenire con la forma dell' « asta », in base ai capitolati d'oneri; e siccome i capitolati d'oneri devono essere approvati su conforme parere del Consiglio di Stato, non è più necessario chiedere di volta in volta, per ogni acquisto, detto parere. In definitiva a pagare è sempre lo Stato e col progetto di legge in discussione si tende soltanto a evitare un inutile appesantimento burocratico.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. ... e si approfitta della circostanza per disciplinare con norme analoghe anche l'acquisto dei mobili e del materiale di casermaggio.

Desidero poi chiarire che nel testo del disegno di legge non si parla del Fondo massa perchè questo viene escluso in base alla norma dell'articolo 2.

RODA. Se è così, poichè a mio avviso l'abrogazione di una disposizione di legge dev'essere posta nella massima evidenza, proporrei un'inversione della numerazione degli articoli.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione e la proposta del senatore Roda è giustissima: per una maggiore perfezione formale il testo dovrebbe risultare composto di tre articoli e precisamente:

Articolo 1, formato dal primo comma dell'articolo 2 del testo originario;

Articolo 2, formato dall'intero articolo 1.

Articolo 3, formato dal secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se la Commissione è d'accordo metterò ai voti il disegno di legge nel testo originario ma con la nuova suddivisione in articoli che è stata proposta.

(Così resta stabilito).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1941, n. 400.
(È approvato).

Art. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base ai capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste » (1733) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, concernente il trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste, è abrogato.

TOMÈ, *relatore*. Con legge 29 giugno 1951, n. 489, è stata consentita una proroga del normale trattamento di missione a favore dei dipendenti statali inviati nel Territorio libero di Trieste, nel senso che, trascorsi i 240 giorni dell'indennità normale, il trattamento continua a decorrere, limitatamente però allo importo di due terzi dell'indennità normale.

Ora, poichè Trieste è tornata alla Madrepatria, si afferma che non esiste più alcuna ragione che giustifichi tale trattamento preferenziale e con il disegno di legge in argomento se ne propone l'abolizione. Senonchè non si può ancora dire che la situazione, per quanto riguarda gli impiegati statali, sia del tutto normalizzata: infatti, se in Trieste esistono ormai gli uffici propri della pubblica Amministrazione quali si hanno nel restante territorio nazionale, esistono però anche uffici specifici e particolari del Territorio di Trieste, come ad esempio l'Alto Commissariato, i quali hanno propri funzionari. Di conseguenza, mentre per i dipendenti statali che appartengono alle Amministrazioni che in Trieste hanno uffici analoghi a quelli del restante territorio nazionale, vi è possibilità di un trasferimento definitivo attraverso il passaggio dei dipendenti stessi dagli altri uffici dello Stato a quelli di Trieste o viceversa, per quanto riguarda invece gli uffici specifici e caratteristici di Trieste tale possibilità non esiste e quindi, qualora si abolisse la proroga del trattamento di missione, si finirebbe col creare una situazione anormale nel senso che i funzionari statali ora addetti a questi uffici caratteristici, o dovrebbero adattarsi a restare a Trieste, sempre negli stessi uffici, con una riduzione del trattamento economico, oppure dovrebbero chiedere di ritornare negli uffici di provenienza. Ed è da supporre che la se-

conda soluzione sarebbe preferita dai funzionari interessati i quali certamente nella città in cui risiedevano prima del loro invio a Trieste già avevano una sistemazione e restando invece a Trieste verrebbero a trovarsi in una situazione di disagio non più compensato per via dell'abolizione del trattamento finora goduto.

D'altra parte, il ritorno di detti impiegati negli uffici di origine, determinerebbe la necessità di sostituirli con altro personale il quale non solo sarebbe di maggiore peso finanziario per lo Stato perchè avrebbe diritto all'intero trattamento di missione per 240 giorni, ma dovrebbe ambientarsi, apprendere il funzionamento dei nuovi uffici, percorrere insomma tutto un nuovo *curriculum* con evidenti conseguenze negative sul piano del rendimento amministrativo.

È naturale quindi che siano pervenute richieste e sollecitazioni affinché — se proprio non si può eliminare questo disegno di legge — perlomeno se ne ritardi l'entrata in vigore.

Si è accennato a un inizio di decorrenza dal 1° gennaio 1958 nell'ipotesi, o meglio nella presunzione, che nel frattempo si possa arrivare a una nuova sistemazione politico-amministrativa del Territorio di Trieste; ma in ogni caso le ragioni che sono state portate a sostegno di un prolungamento del trattamento ora in atto sembrano accettabili soprattutto se si tiene conto che la richiesta si limita a una proroga sino al 31 dicembre di quest'anno.

A mio avviso l'articolo unico potrebbe essere approvato, con l'aggiunta però alla fine di esso delle parole: « a partire dal 1° gennaio 1958 »; in tal modo si darebbe ai funzionari interessati ancora un certo termine per una sistemazione definitiva.

D'altra parte, un'approvazione *sic et simpliciter* del disegno di legge sarebbe — sul piano finanziario — più passiva che attiva per lo Stato, perchè indubbiamente, ripeto, col verificarsi dell'esodo cui ho accennato, si renderebbe inevitabile il trasferimento a Trieste di altri funzionari, con un conseguente maggior onere per lo Stato e una certa disfunzione negli uffici.

Per tutte le esposte ragioni penso che si possa accedere alla richiesta di proroga del

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (25 settembre 1957)

trattamento speciale fino al 31 dicembre di quest'anno. Propongo pertanto che dopo le parole « è abrogato » si aggiungano le altre: « con effetto dal 1° gennaio 1958 ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la legge 29 giugno 1951, n. 489, istituì il particolare trattamento in discussione perchè allora, data la ben nota situazione, ai funzionari inviati a Trieste per esigenze d'ufficio l'Amministrazione dello Stato non poteva assegnare la normale indennità « di trasferimento », in quanto non era possibile trasferire « funzionari statali » in un territorio che non era dello Stato. Si escogitò allora la soluzione di erogare l'indennità « di missione » e di prorogarla, sia pure in misura ridotta, oltre il limite massimo dei 240 giorni.

Ritornata Trieste in uno stato giuridico che, se non è quello auspicato, è tuttavia ben diverso da quello di allora e tale comunque da consentire i trasferimenti, non sussiste più la necessità di mantenere in vigore quella indennità particolare di missione, sostitutiva, come si è detto, dell'indennità di trasferimento.

Inoltre — e proprio in relazione alla presente richiesta di proroga — debbo ricordare alla Commissione che il disegno di legge in argomento è stato presentato al Senato il 14 novembre 1956 e quindi è stato, per così dire, tenuto un po' in caldo, visto che ormai siamo alla fine di settembre del 1957: e francamente bisogna convenire che non è il caso di aggiungere altri tre mesi.

Si tratta, ripeto, di una soluzione provvisoria che non ha più alcuna ragione di essere mantenuta ora che si è tornati alla normalità; e circa il prospettato inconveniente che deriverebbe da un possibile ritorno di funzionari da Trieste agli uffici di origine, mi permetto di osservare che tali inconvenienti non possono verificarsi in quanto il trasferimento può essere disposto solo per le necessità dell'Amministrazione.

TOMÈ, *relatore*. Quanto ha detto il Sottosegretario per il tesoro è giusto, ma vale soltanto nei confronti dei funzionari apparte-

nenti alle Amministrazioni statali che in Trieste hanno un ufficio corrispondente a quello che esiste nelle altre città italiane, come ad esempio l'intendenza di finanza, l'ufficio del registro e così via. Ma, come già ho detto, in Trieste esistono anche uffici affatto particolari, che non hanno alcun legame nè in alcun modo corrispondono a uffici esistenti in altre città italiane, come ad esempio il « Commissariato di governo » il quale è appunto un organo a sè stante e caratteristico.

Ora, mentre — per quanto riguarda i dipendenti delle altre Amministrazioni — lo Stato, pur senza avvalersi di una norma abrogatrice del trattamento prorogato di missione, ha già in pratica evitato di dover continuare a corrispondere detto trattamento attraverso interventi interni che hanno permesso di far passare i funzionari dalla posizione di missione a quella di trasferiti in via definitiva, ciò non può invece verificarsi per quei funzionari caratteristici di Trieste e che in fondo sono in numero limitato perchè si tratta di 35 o 38 dipendenti.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto sulla necessità di tornare al normale trattamento e, circa il caso ipotizzato dal relatore — a parte il fatto che non sono io il più qualificato a rispondere, ma l'Amministrazione burocratica — non comprendo quali ostacoli dovrebbero impedire di risolverlo attraverso i trasferimenti; comunque penso che una soluzione potrebbe essere trovata mediante una logica e giusta valutazione in altra sede, ma non con la proroga richiesta.

RODA. Io sono arrivato alle stesse conclusioni del senatore Tomè, pur non essendo d'accordo con lui circa le possibilità di rientro alla sede di partenza dei funzionari. Non sono pratico di burocrazia e non so quindi se da parte dei funzionari esista o no la facoltà univoca di chiedere il rientro: ma, anche se ciò fosse possibile, mi pare che i funzionari farebbero molto male a chiedere il rientro semplicemente perchè la scadenza del trattamento speciale non viene prorogata.

Nonostante ciò, io credo che i motivi soprattutto di ordine pratico e di buon senso,

dovrebbero convincere il Governo a prolungare questo trattamento eccezionale che dura dal 1951, cioè da oltre sei anni, perchè, in fin dei conti, se anche il provvedimento venisse approvato in questo momento, la cessazione del trattamento eccezionale non avrebbe luogo prima della fine del mese di ottobre e quindi non vi è ragione di scontentare i funzionari interessati negando una proroga di soli due mesi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera e passerebbero così alcuni mesi.

RODA. E io mi rifiuto di credere che occorran necessariamente dei mesi per questo: con un po' di buona volontà i 273 metri che dividono Montecitorio da Palazzo Madama possono essere percorsi in meno di un mese e così l'approvazione del provvedimento avverrebbe proprio con la scadenza richiesta dal senatore Tomè.

Ripeto che si tratta semplicemente di una questione di buona volontà, di logica e di buon senso.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo sia opportuno far rilevare che, anche senza il ritardo che l'emendamento proposto dal senatore Tomè richiederebbe, il provvedimento così com'è finirà ugualmente con l'entrare in vigore non prima della fine di quest'anno, se si tiene conto del tempo occorrente per la promulgazione e per la successiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TOMÈ, *relatore*. Se la cosa andrà così, io rinuncio senz'altro alla mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni, 20, 20-A, 22 e 24 » (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni, 20, 20-A, 22 e 24 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata in favore della provincia di Roma, del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24, costituito da un edificio a cinque piani, autorimessa, tettoia ed annesso giardino, per il prezzo di lire 202.000.000 rateizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Lo Stato è giunto nella determinazione di vendere, a trattativa privata, alla provincia di Roma, un compendio immobiliare appartenente al suo patrimonio. Tale compendio, sito in Roma, Via Boncompagni 20, 20-A, 22 e 24, è costituito da un edificio di cinque piani, autorimessa, tettoia e da un giardino, ed è attualmente sede di un istituto di istruzione media superiore. In base alla stima effettuata dal competente Ufficio tecnico erariale, il prezzo di tale vendita è stato fissato in lire 202.000.000, che la provincia di Roma pagherà in dieci annualità con gli interessi legali, a scalare sulle rate dilazionate. L'entità della cifra di vendita rende necessaria l'autorizzazione dell'atto con disegno di legge.

Ritengo che la Commissione possa esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)136^a SEDUTA (25 settembre 1957)

trattandosi di operazione di semplice passaggio di un compendio immobiliare dallo Stato ad un ente locale, quindi senza scopi speculativi.

RODA. Considero giustificata la proposta di autorizzare la vendita a trattativa privata del compendio immobiliare di Via Boncompagni. Infatti, poichè la vendita del compendio dovrà senz'altro avvenire tra Stato e un ente locale quale la Provincia di Roma, non ricorre il caso per cui si renda conveniente e necessario procedere ad un'asta. L'unica eccezione che può essere sollevata concerne il tasso di interesse, ritengo un po' basso, essendo stato fissato quello legale, vale a dire nella misura del 5 per cento. Lo Stato, allorchè è costretto a ricorrere a prestiti di denaro, paga un tasso sensibilmente superiore a quello legale, dal 5,5 al 6 per cento. È pertanto incongruente che lo Stato, quando effettua prestiti, debba accontentarsi di una compensazione inferiore, quale il tasso legale.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'osservazione fatta dal senatore Roda è in teoria giusta. In pratica però lo Stato non può fissare tassi differenti da quello legale.

PRESIDENTE. In casi pressochè analoghi di vendite o cessioni di immobili dallo Stato ad enti locali, province, comuni, abbiamo proceduto sempre con un assoluto rigore, ci siamo voluti rendere conto della effettiva consistenza dell'oggetto di vendita, Sarebbe pertanto necessario che fossero forniti dati più completi per ciò che concerne l'operazione di vendita stabilita con il disegno di legge in esame. Il compendio immobiliare di Via Boncompagni si trova nel centro assoluto di Roma, rappresenta cioè un fondo il cui valore, sul piano commerciale, dovrebbe aggirarsi sul miliardo di lire. Il fabbricato già sede di un Convitto nazionale femminile, è stato poi occupato dal Liceo scientifico « Augusto Righi ». Ritengo occorra sapere quanto lo Stato percepisce attualmente per fitto, dato molto importante da considerare particolarmente in una operazione di cessione. Non metto in dubbio che la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è oltremodo attendibile. Va però tenuto presente che tale Ufficio avrebbe per certo seguito un differente metro di valutazione qualora la vendita si fosse dovuta ef-

fettuare anzichè ad un ente locale, ad un ente privato. Maggiori dati sull'oggetto della operazione di vendita permetterebbero cioè di valutare se tale cessione è economicamente proporzionata se non al valore intrinseco dell'immobile, perlomeno al rapporto attuale tra proprietario, cioè lo Stato, e l'istituto di istruzione media che occupa il fabbricato.

Non dubito affatto delle valutazioni fatte dall'Ufficio tecnico erariale e non le discuto minimamente. Ritengo soltanto che sia opportuno avere qualche elemento in proposito alla occupazione e alla rendita dello stabile posto in vendita. Per esempio non sarebbe male conoscere un po' la storia di quel fabbricato, quale sia la condizione finanziaria-economica del rapporto esistente attualmente tra lo Stato-proprietario e coloro che occupano quei terreni e tutto ciò per farsi un giudizio se quel capitale e se la vendita di quell'immobile è conforme alle esigenze economiche.

JANNACCONE. A che scopo?

DE LUCA LUCA. Sono in grado di dare ai colleghi tutti i chiarimenti desiderati, in quanto abitando in prossimità dello stabile in discussione, ne conosco bene i precedenti. Il fabbricato, infatti, accoglie attualmente un liceo scientifico che è a carico della Provincia e siccome la Provincia di Roma — che non è un ente privato — vorrebbe fare dei lavori per rammodernarlo, non intraprende tali costosi lavori se non ne diventa proprietaria. Poichè la Provincia è un ente pubblico e poichè acquistando lo stabile provvederebbe a sistemare i locali con criteri moderni, a tutto vantaggio dell'Istituto, mi pare che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà alcuna di approvare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Quali sono le condizioni alle quali oggi la Provincia dispone dello stabile?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Risultano dalla relazione che accompagna il disegno di legge.

MINIO. Non avrei nulla da aggiungere, dopo quanto ha detto il collega De Luca: ritengo tuttavia che non si debba dimenticare la situazione attuale di questo edificio adibito dal-

l'Amministrazione della Provincia ad istituto scolastico, cioè, alla pubblica istruzione. La Provincia chiede ora di acquistarlo per adeguarlo, con i necessari indispensabili lavori di miglioramento, alle maggiori esigenze e all'esclusivo fine dell'istruzione. Mi pare, pertanto, che non sia il caso di fare dei calcoli — come il nostro Presidente poco fa proponeva — sul valore della zona e sul ricavato che se ne potrebbe ottenere, poichè qui è esclusa ogni possibilità di speculazione.

PRESIDENTE. Non ho inteso — ed anzi lo escludo in maniera assoluta — che la Provincia possa, nel procedere all'acquisto dello stabile in parola, fare qualsiasi speculazione.

MINIO. Dovremmo preoccuparci se si trattasse di cedere il fabbricato ad un ente o a persona privata; ma nei confronti della Provincia, ritengo che tutti possiamo essere d'accordo che essa ci offre le maggiori garanzie.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le osservazioni che sono state fatte dal senatore De Luca Luca e Minio, hanno anticipato quanto io desideravo dire. Chiarirò soltanto che l'occupazione dello stabile è avvenuta sotto due forme e in due tempi diversi. Infatti in quell'area aveva sede un Convitto nazionale femminile, che per norme precedenti il Ministero della pubblica istruzione riteneva di poter occupare gratuitamente. Il Demanio aveva in possesso dei locali che erano gratuitamente occupati dal Convitto nazionale femminile e sorsero, infatti, delle discussioni fra la Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero della pubblica istruzione, in quanto vi era disaccordo sulla gratuità della occupazione.

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi permetto di chiarire che il disaccordo nasceva dal fatto che la legge che aveva destinato il suolo al Convitto nazionale femminile secondo la Ragioneria generale dello Stato era una legge provvisoria e non definitiva e quindi la Ragioneria sosteneva che non vi fosse un diritto permanente da parte del Convitto ad usare dei locali.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il collega Riccio per la sua opportuna delucidazione. Poco prima del 1946 gli americani occuparono lo stabile in discussione e quando lo lasciarono nuovamente libero, la Provincia vi sistemò un liceo scientifico; la manutenzione è di competenza della Provincia; di modo che attualmente lo Stato dovrebbe percepire dalla Provincia un determinato fitto, che non riceve di fatto. D'altra parte il locale — come è stato osservato dal collega De Luca Luca — ha bisogno di grandiose riparazioni e di notevoli adattamenti, anche perchè la popolazione scolastica è aumentata enormemente. È chiaro che la Provincia non vuole fare le necessarie grosse spese se non le si consente di diventare proprietaria dello stabile.

Circa la valutazione in 202 milioni, essa fu fatta dagli Uffici tecnici erariali e il Governo accetta pertanto da questi suoi organi le valutazioni senza ombra di dubbio. Le osservazioni fatte dal Presidente — che dobbiamo ringraziare in quanto hanno provocato delle necessarie spiegazioni — possono quindi essere considerate superate e il progetto di legge approvato nell'interesse stesso della popolazione scolastica di Roma.

PRESIDENTE. Desidero dire che le osservazioni da me fatte avevano appunto l'intento di provocare i chiarimenti che sono venuti: la discussione è sempre utile, perchè ci persuade a dare il nostro voto sempre secondo coscienza e secondo giustizia.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.